



FEDERALBERGHI



FEDERALBERGHI
76 ASSEMBLEA NAZIONALE

Roma, 16 febbraio 2026

Circ. n. 44 / 2026
Prot. n. 56 / AGC

ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI SINDACATI NAZIONALI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI CONSIGLIERI ONORARI
AI REVISORI DEI CONTI
AI PROBIVIRI

Oggetto: **determinazione per l'anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti – INPS, circolare 30 gennaio 2026, n. 6**

Con la nota allegata l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2026 per tutti i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

minimali di retribuzione giornaliera

La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, c. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

In forza della già menzionata norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che *“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei*



lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (articolo 2, c. 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, c. 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, c. 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni del richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita devono essere adeguati al limite minimo, se inferiori.

Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +1.4%, i limiti in questione sono quelli sotto riportati.

anno 2026	euro
trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	611,85
minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	58,13

minimale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, c. 1, del decreto-legge n. 338 del 1989. La retribuzione così determinata deve essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$58,13 \text{ euro} \times 6/40 = 8,72 \text{ euro.}$$

quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.



Questo contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il già menzionato tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.685,00 euro. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

La quota di retribuzione eccedente la già menzionata fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, c. 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all'unità di euro è pari a 122.295,00 euro.

La quota di retribuzione eccedente il già menzionato massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Gli importi per l'anno 2026 degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono:

valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto	euro
• rese in formato cartaceo	4,00
• rese in forma elettronica	10,00
indennità di trasferta intera Italia	46,48
indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49



indennità di trasferta intera estero	77,47
indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) sono state introdotte nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

In particolare, l'articolo 1, c. 81, della legge n. 207 ha modificato l'articolo 51, c. 5, del TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

È stata inoltre confermata, anche con riferimento al periodo di imposta 2026, la disciplina in deroga relativa ai c.d. *fringe benefit* già prevista con la legge n. 207 del 2024. Nello specifico, l'articolo 1, c. 390, della citata legge prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, c. 2, del TUIR.

Si rammenta che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha previsto che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Con riferimento al regime fiscale e previdenziale agevolato di cui all'articolo 1, cc. da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dalle lettere a) e b) del c. 520 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, relativo alle somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti a titolo di liberalità (mance) percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'istituto evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattispecie si applica *“indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture”* (cfr. nostra circolare n. 24 del 2026).



lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, c. 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, c. 18, della legge n. 335 del 1995, che sulla base dell'indice ISTAT è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, che ha introdotto l'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto altresì un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, c. 18, della legge n. 335, che sulla base dell'indice ISTAT è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384 del 1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 56.224,00 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.685,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 122.295,00 euro). La nota dell'istituto fa presente che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. L'applicazione del contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.

lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2026, è pari a 892,00 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:

fasce di retribuzione giornaliera		massimale di retribuzione giornaliera imponibile	giorni di contribuzione accreditati
da euro	a euro	euro	
892,01	1.784,00	892,00	1
1.784,01	4.460,00	1.784,00	2
4.460,01	7.136,00	2.676,00	3
7.136,01	9.812,00	3.568,00	4
9.812,01	12.488,00	4.460,00	5
12.488,01	16.056,00	5.352,00	6



16.056,01	19.624,00	6.244,00	7
19.624,01		7.136,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, c. 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) e il contributo di solidarietà di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto legislativo n. 175 del 2023 pari allo 0,50% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, si applicano sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 180,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle già menzionate fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.

precisazioni

L'istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti; la nota diramata fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Con l'articolo 10, c. 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, c. 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Il già menzionato massimale giornaliero, per l'anno 2026, è pari a 120,00 euro.

Nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, deve essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.



Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito del datore di lavoro relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato